

STATUTO

Dell'Associazione "Centro Reggino di Solidarietà ODV" Organizzazione di Volontariato
(D.Lgs. n.117/2017)

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1

È costituita in Reggio Calabria l'Associazione organizzazione di Volontariato denominata: "CENTRO REGGINO DI SOLIDARIETÀ ODV" (CE.RE.SO. ODV).

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

L'acronimo ODV potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede in Reggio Calabria.

Con delibera del Comitato Esecutivo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza.

Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con "rappresentanza stabile", sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

VALORI

ARTICOLO 2

L'associazione quale strumento di maturazione e crescita in comunità di intenti, svolge la propria attività ispirandosi ai valori evangelici dell'accoglienza, della condivisione e dell'amore cristiano, ed ai principi fondamentali della Costituzione Italiana della solidarietà e della promozione umana. L'Associazione, fedele ai propri valori di riferimento, si impegna a fare proprie e valorizzare le indicazioni provenienti dalle scienze sociali e dalla medicina, nel campo di intervento educativo, della lotta all'emarginazione ed alle diverse forme di dipendenza.

SCOPI E ATTIVITÀ

ARTICOLO 3

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore lett. a, b, c, d, g, h, r, v, z:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, si propone di raggiungere le sue finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- affrontando con l'intento di risolverli, i problemi del disagio giovanile, con particolare attenzione a quelli delle dipendenze patologiche;
- promuovendo iniziative e realizzando i mezzi per favorire ed attuare l'inclusione e l'inserimento sociale dei disadattati e/o tossicodipendenti, anche mediante:
 - la gestione di centri artigianali di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti;
 - la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non;
 - l'allevamento e la riproduzione di bestiame;
 - la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento;
 - la prestazione di servizi di supporto all'attività di enti pubblici e privati, anche tramite l'addestramento professionale di persone disagiate;
 - l'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale, di persone tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti ed emarginati sociali;
- espletando la più vasta opera di sensibilizzazione dei cittadini, abbattendo, mediante le più utili azioni, le barriere psicologiche erette tra i disadattati e la società;
- assistendo le famiglie nel cui seno esiste il problema della tossicodipendenza;
- promuovendo e favorendo il volontariato, predisponendo i mezzi per la preparazione, la formazione e la qualificazione professionale;
- collaborando con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni, gruppi, sindacati, partiti, per un'azione che rimuova le cause originanti l'emarginazione, in particolare e per la realizzazione di programmi utili alla eliminazione della emarginazione;
- creando e gestendo comunità terapeutiche e servizi diurni, residenziali e ambulatoriali per persone con dipendenza patologica, comunità educative per minori ed in generale servizi socio-assistenziali, di assistenza sociale e socio-sanitaria e servizi di assistenza sanitaria nonché strutture assistenziali alternative (Gruppi Appartamento, Case famiglia, Piccole Comunità alloggio, ecc.) aperte alle realtà locali, da coinvolgere nell'opera di promozione;

- tutelando e promuovendo i diritti umani e l'inclusione sociale, attraverso idonei servizi di accoglienza, consulenza, sostegno, per donne e uomini immigrate/i adulte/i e minorenni che vivono forme di disagio ed emarginazione;
- promuovendo iniziative e servizi, anche di accoglienza di prossimità, volti al contrasto delle povertà e dell'emarginazione, e finalizzati all'inclusione sociale delle fasce più deboli e svantaggiate.

L'associazione si propone, altresì, di svolgere nel rispetto della persona ed attuando i principi di solidarietà e di assistenza, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizione d'emarginazione.

L'Associazione potrà perseguire le suddette finalità anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e le Università, in particolare può sottoscrivere convenzioni, contratti o accordi con Enti Pubblici, nelle forme previste dalla normativa vigente. Potrà, inoltre, gestire in regime di autorizzazione o accreditamento, servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, partecipare a bandi o gare di appalto, attuare forme di co-progettazione con le pubbliche amministrazioni, sempre finalizzate al raggiungimento dei propri scopi e nei limiti delle attività di interesse generale.

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

RACCOLTA FONDI

ARTICOLO 4

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Con delibera del Comitato Esecutivo sono previamente individuate le attività secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere.

L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 5

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari, sia occasionali che non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività presta-

ta nella misura e nei limiti decisi dall'assemblea o dal comitato esecutivo.

PATRIMONIO

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.3 che precede.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili, espressamente destinati a patrimonio, che pervengono o perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, da erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b. avanzi di gestione espressamente destinati dall'Assemblea a patrimonio;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di euro 15.000 da considerarsi patrimonio indisponibile.

I soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte di un socio, nessun diritto spetta ai suoi eredi, e nessun diritto compete al socio escluso o comunque cessato.

ENTRATE

ARTICOLO 7

Per il raggiungimento dei propri scopi e lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale delle seguenti entrate:

- a. quote associative e contributi degli associati;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- e. rendite patrimoniali;
- f. contributi di organismi internazionali;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da attività strumentali e secondarie;
- i. entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

Il Comitato Esecutivo stabilisce la quota sociale ed eventuali variazioni successive.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

BILANCIO

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio, redatto dal Comitato Esecutivo nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile

dell'anno successivo a quello a cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Comitato Esecutivo.

Ricorrendo le condizioni, il Comitato Esecutivo deve redigere il bilancio sociale secondo le modalità previste dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea: una volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Comitato Esecutivo.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art.15 del Codice del Terzo Settore.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI

ARTICOLO 9

Il numero degli associati è illimitato.

Sono soci dell'Associazione persone fisiche maggiori di età e persone giuridiche che ne fanno richiesta scritta, senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso.

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che chiedono di collaborare e diano garanzia di continuità, collaborazione ed accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'associazione. Sono associati con deliberazione del Comitato Esecutivo coloro che dichiarino di condividere e rispettare lo statuto gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e che versano ogni anno la quota associative.

Il numero di persone giuridiche socie, con esclusione delle ODV, non può comunque superare un quarto del numero totale dei soci.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Comitato Esecutivo che decide sull'ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può recedere dall'associazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

ARTICOLO 10

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- morte;
- recesso;
- esclusione;
- morosità nel versamento della quota di iscrizione e della quota an-

nuale associativa.

In linea con lo spirito dell'Associazione, ne viene escluso chiunque intenda fare parte per qualche suo proprio interesse sia di lucro che ideologico, o di semplice curiosità, nonchè chiunque tenga comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi, deve essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 11

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione, a versare la quota associativa ed a partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'associazione.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e di essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Comitato Esecutivo che ne consentirà l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta formulata dovrà essere specifica, il presidente o altro Consigliere da questi delegato, provvederà a comunicare la data e l'ora alla quale i libri saranno a disposizione del socio che ha fatto la richiesta. Il giorno stabilito, che potrà essere modificato in caso di impossibilità certificata del richiedente, ed all'ora stabilita, il Presidente, o altro Consigliere dallo stesso delegato, metterà a disposizione del richiedente i libri richiesti. L'estrazione di eventuali copie dovrà essere eseguita a spese del richiedente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

L'Associazione è retta e caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni soggettive alle candidature, dall'assenza di discriminazioni fra le persone, nonchè della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, nominati dall'Assemblea degli associati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni.

ASSEMBLEA CONVOCAZIONE

ARTICOLO 13

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Comitato Esecutivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, se redatto; l'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione. L'assemblea deve essere convocata dal Comitato Esecutivo mediante l'invio a ciascun associato di un avviso scritto di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, diretto a ciascun avente diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo anche telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È consentito ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

Gli associati possono altresì farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

ASSEMBLEA COMPITI ARTICOLO 14

L'assemblea, in seduta ordinaria, delibera:

- su qualunque oggetto le sia sottoposto;
- sull'approvazione del bilancio d'esercizio e, se redatto, del bilancio sociale;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- sulla nomina e revoca dei componenti il Comitato Esecutivo;
- sulla nomina e revoca dei membri dell'organo di controllo e di revisione;
- sull'ammontare delle quote associative;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti, su proposta del Comitato Esecutivo;
- sull'esclusione degli associati;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In seduta straordinaria, delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto,
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e su quant'altro demandato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori, e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

**ASSEMBLEA
FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 15**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia componente del Comitato Esecutivo o dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti.

I documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.

Ogni associato non può avere più di una delega.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

**COMITATO ESECUTIVO
ARTICOLO 16**

L'associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo formato da un numero di componenti stabilito all'atto di nomina dall'Assemblea dei soci, non inferiore a tre e non superiore a sette, tra cui uno è il Presidente dell'Associazione.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art.26 del d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente.

Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri del Comitato cessi dall'incarico, prima del termine stabilito, la composizione del Comitato sarà integrata, mediante elezione alla prima assemblea utile, rimanendo però im-

mutata la scadenza della carica dell'intero organo.

Le cariche di membro del Comitato Esecutivo, compresa quella di Presidente del Comitato Esecutivo stesso, sono gratuite, salvo il rimborso spese per gli incarichi conferiti volta per volta dal Comitato Esecutivo.

COMITATO ESECUTIVO

FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 17

Il Comitato Esecutivo si riunisce anche fuori dalla sede dell'associazione di regola ogni quattro mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai componenti il Comitato Esecutivo ed all'organo di controllo e di revisione, se esistenti, sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di sette giorni può essere derogato.

L'adunanza del Comitato Esecutivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione, viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica ed i componenti l'organo di controllo e di revisione, se esistenti, il Comitato Esecutivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione.

COMITATO ESECUTIVO

COMPITI

ARTICOLO 18

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Comitato esecutivo:

- definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'Associazione in aderenza agli Scopi fissati dallo Statuto;
- redige il bilancio consuntivo e ricorrendone le condizioni di legge anche il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- delibera l'ammissione di nuovi associati secondo i criteri di cui all'articolo 9;
- amministra i fondi dell'Associazione per la stretta e corretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi, secondo le norme di legge;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- nomina fra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente;
- provvede al trasferimento della sede sociale e all'istituzione di eventuali sedi secondarie o/e sezioni locali, con la relativa regolamentazione.
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da sottoporre comunque a ratifica alla prima Assemblea utile;

- propone all'Assemblea dei Soci l'accettazione o meno di lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permuta, costruzioni, assunzioni di mutui e, in generale, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- formula regolamenti interni per il funzionamento dei servizi;
- Cura la tenuta dei libri sociali, in particolare libro soci, libro verbali assemblea, libro verbali comitato esecutivo, salvo altri libri ritenuti utili o necessari;

Oltre a quanto sopra indicato, il Comitato studia ed esplica le pratiche per ogni singola attività, definisce interventi specifici per il miglioramento e la qualità dei servizi resi, nomina, sospende e licenzia il personale, ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico conforme alle leggi. Tali specifiche funzioni inerente la gestione tecnica ed amministrativa dei servizi, possono essere delegate al Direttore Generale se nominato.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 19

Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha quindi la rappresentanza legale dell'Associazione sia nel campo negoziale sia giudiziale ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari ponendo le proprie decisioni a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva, ove detti provvedimenti siano di competenza esclusiva del Comitato.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice-Presidente.

È eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Comitato Esecutivo dell'Associazione.

È responsabile con il Comitato Esecutivo della attuazione degli scopi statutarî e dei programmi formulati dall'associazione.

Presenta annualmente nell'assemblea degli associati il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice-Presidente. Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 20

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge,

sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore ed operano in base alla legge ed alla prassi prevista in materia.

I componenti l'Organo di controllo e l'Organo di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di componente del Comitato Esecutivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Comitato Esecutivo ed all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Comitato Esecutivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. Nel caso di redazione del bilancio sociale all'organo di controllo spetta l'asseverazione sullo stesso.

L'organo di controllo e di revisione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

SCIoglimento

ARTICOLO 21

L'assemblea degli associati delibera lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge.

Nomina, inoltre, uno o più liquidatori fissandone i poteri.

L'Assemblea in caso di suo scioglimento per qualunque causa delibera la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i, e, in quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, alle norme dettate in materia dal codice civile.

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 23

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.ti: SAC. Pietro Catalano; Francesco Marciano'; Matteo De Pietro; Carmela Cincia; Galedea Stelitano; A.Maltese Not.